



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2008**

Disposizioni in materia di opponibilità ai terzi  
del regime patrimoniale dei coniugi

ONOREVOLI SENATORI. - Il recente Congresso dei notariati dell'Unione europea, tenutosi a Varsavia (10-12 settembre 2008), ha evidenziato i problemi per la tutela dei terzi connessi alla circolazione degli immobili in Europa in relazione alle problematiche poste dal regime patrimoniale delle persone derivanti da rapporti di coniugio, sia per la difficoltà - se non l'impossibilità in alcuni casi - di conoscere il reale stato civile delle persone, sia per la difficoltà di conoscere la legge applicabile in una determinata fattispecie, ed ha invocato in proposito l'intervento dei legislatori. Si pensi, ad esempio, al cittadino cino-popolare coniugato in Germania con una cittadina ucraina e residente in Italia, o al cittadino francese coniugato in Spagna con un senegalese dello stesso sesso e residente nel nostro paese. Lascio poi alla vostra fantasia, onorevoli colleghi, immaginare infinite altre combinazioni. Si rende necessario individuare pertanto una disciplina che, conformemente ai principi generali del nostro sistema giuridico, privilegi la sicurezza e la speditezza dei traffici alla tutela reale del diritto dei singoli. Senza nulla togliere, dunque, alla possibilità che il coniuge, in qualche tipo di comunione danneggiato dalla disposizione di un bene da parte dell'altro coniuge faccia valere le sue ragioni con un'azione obbligatoria, è necessario prevedere che, limitatamente al caso di specie, le risultanze della pubblicità immobiliare facciano stato a favore dei terzi subacquirenti di diritti reali di godimento o di garanzia.

Appare opportuno che la norma, inserita nel codice civile e tra le norme di diritto internazionale privato, sia applicabile indipendentemente dalla nazionalità dei coniugi e, quindi, preveda che il rimedio dell'annullabi-

lità degli atti di disposizione compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge, e da questo non convalidati, sia limitato al caso che la trascrizione dell'atto di acquisto del bene o del diritto fosse avvenuta a nome di entrambi i coniugi, di talché la trascrizione dell'atto di acquisto renda certa la facoltà di disporre validamente del diritto da parte del solo soggetto a cui favore è stata effettuata la trascrizione senza necessità di ulteriori indagini; e questo ancorché il *dante causa*, negli atti di acquisto e di rivendita del bene, abbia mentito circa il proprio stato civile, abbia mentito o errato circa il proprio regime patrimoniale ovvero ci si sia trovati in uno dei non infrequenti casi di pratica inconoscibilità del regime patrimoniale dello straniero.

Con l'occasione si potrà altresì porre rimedio ad una fattispecie per alcuni versi analoga, costituita dalla interpretazione sistematica del rapporto tra l'ultimo comma dell'articolo 162 del codice civile - per il quale le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte a terzi se non annotate a margine dell'atto di matrimonio - e l'articolo 2647 dello stesso codice, che prescrive la trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e delle convenzioni matrimoniali concernenti i beni immobili, trascrizione che, peraltro, non viene dalla giurisprudenza ritenuta sufficiente per l'opponibilità degli atti ai terzi, stante il disposto dell'articolo 162, comma ultimo, sopra citato. Si tratta di una evidente svista del legislatore delegato, cui deve porsi rimedio aggiungendo all'articolo 162 un ulteriore comma che preveda, per gli immobili, la sufficienza della trascrizione - tra l'altro ben più conoscibile - rispetto all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio di soggetti terzi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 162, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le convenzioni matrimoniali, relativamente ai beni immobili, sono altresì opponibili ai terzi quando rese pubbliche con la trascrizione di cui all'articolo 2647»;

*b)* all'articolo 184, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli atti di disposizione compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge, e da questo non convalidati, sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 a condizione che la trascrizione dell'atto di acquisto del bene o del diritto fosse avvenuta a nome di entrambi i coniugi».

## Art. 2.

1. All'articolo 30, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n.218, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in ogni caso gli atti di disposizione compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge, e da questo non convalidati, sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 del codice civile a condizione che la trascrizione dell'atto di acquisto del bene o del diritto fosse avvenuta a nome di entrambi i coniugi».

